# DECISIONE N. 2796/80/CECA DELLA COMMISSIONE

**del 31 ottobre 1980**

**recante modifica della decisione n. 588/80/CECA per estenderla ad una sorveglianza statistica all'esportazione di taluni prodotti siderurgici**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, in particolare l'articolo 47,

considerando che la decisione n. 588/80/CECA della Commissione [1] prevede che le importazioni nella Comunità di taluni prodotti siderurgici originari da alcuni paesi terzi sono assoggettate ad un sistema di sorveglianza comunitaria a posteriori e che statistiche delle importazioni devono essere fornite rapidamente alla Commissione;

considerando che la decisione n. 2794/80/CECA della Commissione [2] contingenta la produzione di acciaio grezzo e di quattro gruppi di prodotti finiti;

considerando che la Commissione ha concluso accordi commerciali per i prodotti siderurgici con alcuni paesi terzi;

considerando che l'esperienza ha dimostrato la necessità di garantire un valido controllo degli scambi commerciali; che in particolare è necessario disporre di informazioni rapide e chiare sull'evoluzione delle esportazioni; che la decisione n. 588/80/CECA deve essere pertanto modificata per fornire anche delle rapide statistiche sulle esportazioni,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

La decisione n. 588/80/CECA è modificata come appresso.

1. È inserito il seguente articolo 2 bis:

« *Articolo 2 bis*

Le esportazioni dei prodotti siderurgici specificati nell'allegato I, originari della Comunità, sono soggetti a sorveglianza comunitaria secondo la suddivisione di cui all'allegato III, secondo le modalità seguenti:

1. Entro la prima decade di ciascun mese gli Stati membri notificano alla Commissione i quantitativi, espressi in tonnellate, esportati durante il penultimo mese precedente quello in questione, comprese le quantità riesportate dopo il lavoro per conto.

2. Le comunicazioni degli Stati membri devono contenere:

   a) una ripartizione per prodotto (secondo le sottovoci della tariffa doganale comune e i numeri del codice Nimexe);

   b) una ripartizione per destinazione, come specificato nell'allegato III ».

2. Il titolo dell'allegato II è modificato come segue:

« Allegato II — Elenco dei paesi i cui prodotti sono sottoposti a sorveglianza statistica all'importazione nella Comunità ».

3. L'allegato costituisce l'allegato III.

*Articolo 2*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Essa si applica a decorrere dal 1° novembre 1980.

Fatto a Bruxelles, il 31 ottobre 1980.

*Per la Commissione*

Étienne DAVIGNON

*Membro della Commissione*

---

(1) GU n. L 65 dell'11. 3. 1980, pag. 11.
(2) Vedi pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale.

*ALLEGATO*

*« ALLEGATO III*

**Elenco dei paesi verso i quali la Comunità esporta dei prodotti sottoposti a sorveglianza statistica all'esportazione**

Esportazioni totali verso i paesi terzi di cui :

Algeria
Arabia Saudita
Austria
Cina
Finlandia
India
Irak
Norvegia
Polonia
Romania
Spagna
Stati Uniti
Svezia
Svizzera
URSS »